Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 11 marzo 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Molise

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati in undicesima seduta comune, martedì 16 marzo 1982, alle ore 16,30 con il seguente

Ordine del giorno:

1. — Discussione della relazione della commissione parlamentare per i procedimenti di accusa sugli atti del procedimento n. 273-287/VIII sulla indagine svolta nei confronti dei deputati Giulio Andreotti, Mariano Rumor e Mario Tanassi nella loro qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro della difesa per presunti reati alle udienze della corte di assise di Catanzaro del 15-16 settembre 1977.

2. — Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 299/VIII (atti relativi al contratto ENI-PETROMIN).

Il presidente della Camera: IOTTI

(1324)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1037**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva degli articoli, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione delle scuole di specializzazione in criminologia clinica e in oncologia.

Scuola di specializzazione in criminologia clinica

Art. 265. — La scuola di specializzazione in criminologia clinica conferisce il diploma di specialista in criminologia clinica ed ha sede presso la cattedra di antropologia criminale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 266. — La scuola ha due indirizzi:

a) indirizzo medico-psicologico e psichiatrico-forense per i laureati in medicina e chirurgia;

b) indirizzo socio-psicologico per i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, pedagogia, sociologia, psicologia, lettere e filosofia.

Dell'indirizzo seguito viene fatta espressa menzione sul diploma di specializzazione.

La durata del corso della scuola è di tre anni, la frequenza è obbligatoria. Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 267. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:

1) criminologia generale I;
2) elementi di diritto;
3) elementi di sociologia;
4) elementi di psicologia;
5) elementi di biologia;
6) metodologia della ricerca;
7) criminologia generale II;
8) criminologia minorile;
9) trattamento criminologico;
10) politica criminale e diritto penitenziario.

Insegnamenti fondamentali dell'indirizzo medico-psicologico e psichiatrico-forense:

1) psicopatologia generale;
2) psichiatria clinica;
3) diagnostica criminologica;
4) medicina legale criminalistica;
5) psicodiagnostica;
6) neurologia e psichiatria forense;
7) prevenzione della patologia del comportamento;
8) tecniche di rieducazione minorile;
9) legislazione socio-sanitaria.

Insegnamenti fondamentali dell'indirizzo socio-psicologico:

1) elementi di psicopatologia generale;
2) elementi di psichiatria clinica forense;
3) tecniche di servizio sociale;
4) antropologia culturale;
5) elementi di medicina legale;

6) psicologia sociale;
7) tecniche psicopedagogiche;
8) sociologia della devianza;
9) metodi della prevenzione.

Insegnamenti complementari:

1) antropofenomenologia;
2) etologia dei comportamenti criminosi;
3) sociologia del diritto;
4) psicobiologia;
5) economia della sicurezza e della difesa sociale;
6) psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva;
7) igiene mentale;
8) psicoterapia.

Il piano di studi della scuola di specializzazione è il seguente:

1° *Anno* (comune ai due indirizzi):

1) criminologia generale I;
2) elementi di diritto;
3) elementi di sociologia;
4) elementi di psicologia;
5) elementi di biologia;
6) metodologia della ricerca;
7) una materia integrativa a scelta.

2° *Anno*:

a) indirizzo medico-psicologico e psichiatrico forense:

1) criminologia generale II;
2) psicopatologia generale;
3) psichiatria clinica;
4) diagnostica criminologica;
5) medicina legale e criminalistica;
6) psicodiagnostica;
7) criminologia minorile;
8) una materia integrativa a scelta;

b) indirizzo socio-psicologico:

1) criminologia generale II;
2) elementi di psicopatologia generale;
3) elementi di psichiatria clinica e forense;
4) tecniche di servizio sociale;
5) antropologia culturale;
6) elementi di medicina legale;
7) criminologia minorile;
8) una materia integrativa a scelta.

3° *Anno*:

a) indirizzo medico-psicologico e psichiatrico forense:

1) neurologia e psichiatria forense;
2) trattamento criminologico;
3) prevenzione della patologia del comportamento;
4) tecniche di rieducazione minorile;
5) legislazione socio-sanitaria;
6) politica criminale e diritto penitenziario;
7) una materia integrativa a scelta;

b) indirizzo socio-psicologico:

1) psicologia sociale;
2) tecniche psicopedagogiche;
3) sociologia della devianza;
4) metodi di prevenzione;
5) trattamento criminologico;
6) politica criminale e diritto penitenziario;
7) una materia integrativa a scelta.

Art. 268. — All'atto della domanda di iscrizione a ciascuno dei tre anni di corso l'allievo dovrà indicare alla segreteria della scuola una materia integrativa da scegliere fra le materie complementari ovvero tra quelle fondamentali appartenenti all'indirizzo al quale non è iscritto. L'indicazione è vincolante.

Art. 269. — Gli insegnamenti potranno essere integrati da esercitazioni pratiche nonché da conferenze tenute da esperti italiani e stranieri.

Art. 270. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, in giurisprudenza, in scienze politiche, in pedagogia, in sociologia, in psicologia, in lettere e filosofia, in numero complessivo non superiore a trenta per i tre anni di corso. L'ammissione alla scuola avverrà mediante concorso per esami.

Art. 271. — Gli esami di profitto sono tenuti ogni anno per singole materie o per gruppi di materie. Per essere ammesso all'esame di diploma l'allievo deve aver sostenuto ventidue esami, dei quali diciannove relativi alle materie fondamentali dell'indirizzo seguito e tre relativi alle materie integrative scelte.

Art. 272. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta originale, in una delle materie oggetto di insegnamento. Il tema concordato con il docente dovrà essere presentato al direttore della scuola, per l'approvazione, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'ultimo anno di corso.

A coloro che hanno superato l'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specialista in criminologia clinica, con la specificazione dell'indirizzo seguito.

Art. 273. — Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse, ecc., sono quelle previste dallo statuto relativo all'ordinamento delle scuole di specializzazione dell'Università degli studi di Milano.

Scuola di specializzazione in oncologia

Art. 274. — La scuola di specializzazione in oncologia ha sede presso l'istituto di patologia generale e conferisce il diploma di specialista in oncologia.

Per le attività didattica, di studio e della pratica clinica la scuola utilizza strutture didattiche, scientifiche e cliniche della facoltà di medicina e chirurgia e dell'istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano.

Art. 275. — L'attività della scuola è coordinata da un comitato direttivo formato da cinque professori ordinari di ruolo o fuori ruolo, designati annualmente dalla facoltà nel proprio seno, ognuno nell'ambito delle discipline comprese in uno dei seguenti cinque gruppi:

patologia generale e materie affini; anatomia patologica e materie affini; discipline mediche; discipline chirurgiche; discipline radiologiche.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 276. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dalla autorità competente.

Art. 277. — La durata del corsi di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 278. — Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 279. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

patologia generale dei tumori (I);
oncologia sperimentale (I);
anatomia ed istologia patologica dei tumori (I);
epidemiologia dei tumori;
cancerogenesi ambientale e professionale e prevenzione primaria;
immunologia dei tumori.

2° *Anno*:

patologia generale dei tumori (II);
oncologia sperimentale (II);
anatomia e istologia patologica dei tumori (II);
citodiagnostica dei tumori;
prevenzione clinica e tecniche diagnostiche e di laboratorio;
radiodiagnostica dei tumori;
oncologia medica (I);
oncologia chirurgica (I).

3° *Anno*:

oncologia medica (II);
oncologia chirurgica (II);
radioterapia dei tumori;
oncologia dell'apparato genitale femminile;
oncologia pediatrica;
principi di riabilitazione oncologica;
organizzazione della lotta contro i tumori.

Ogni scuola dovrà provvedere ad organizzare seminari e conferenze su specifici argomenti con l'integrazione di quelli elencati nello statuto.

Art. 280. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche ed alle altre attività culturali è obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno sarà condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Art. 281. — Al termine del triennio per ottenere il diploma i candidati dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1982
Registro n. 30 *Istruzione, foglio n.* 395

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1038**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto-legge 26 settembre 1981, n. 539;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubbica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 291, e con il conseguente spostamento degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in « farmacia ospedaliera », annessa alla facoltà di farmacia.

Capo XI

Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera

Art. 292. — La scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera ha il compito di assicurare ai laureati in discipline farmaceutiche (farmacia e chimica e tecnologia farmaceutiche) la possibilità di una migliore qualificazione scientifica e professionale nelle materie necessarie all'esercizio della loro attività nella farmacia ospedaliera.

Art. 293. — La scuola ha durata biennale e rilascia il « diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera ».

Art. 294. — Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche.

L'ammissione alla scuola è condizionata al superamento dell'esame di istituzioni di matematiche (programma del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche). Qualora questo non sia stato sostenuto nel corso degli studi universitari, il candidato dovrà superarlo a livello dell'esame di ammissione alla scuola.

Art. 295. — Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) matematica ed informatica;

2) patologia generale (*);

3) biofarmaceutica e farmacocinetica I;

4) tossicità, interazione, effetti secondari dei farmaci;

5) radiochimica e radiobiologia;

6) microbiologia ed igiene (*);

7) tecnologia delle preparazioni magistrali.

2° *Anno*:

1) biofarmaceutica e farmacocinetica II;

2) immunochimica;

3) farmacia clinica;

4) documentazione ed informazione sui farmaci;

5) officina galenica;

6) chimica degli alimenti (*);

7) economia, organizzazione e legislazione ospedaliera.

Gli insegnamenti comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

Ove gli esami delle materie segnate con l'asterisco non fossero stati sostenuti durante gli studi per il conseguimento della laurea richiesta, queste materie devono essere seguite in un regolare corso universitario o, quando non esista, da un corso all'uopo istituito e saranno oggetto d'esame al pari di tutte le altre comprese nel piano di studi della scuola. E' prevista la possibilità di insegnamento e di esami integrati.

Per essere ammesso all'esame di diploma il candidato deve aver superato gli undici esami speciali del biennio e pagato tutte le tasse, soprattasse e contributi.

Art. 296. — La scuola è organizzata dalla facoltà di farmacia dell'Università di Parma. Potranno essere invitati a tenere lezioni, conferenze, seminari ed esercitazioni, docenti di altre facoltà od Università ed esperti anche dall'estero.

La scuola ha un suo direttore ed un suo consiglio direttivo, ai quali è affidato il funzionamento della scuola. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Il consiglio direttivo si compone di cinque membri nominati dal rettore su proposta del consiglio di facoltà, scelti fra i docenti di discipline chimico-farmaceutiche (due), farmaco-biologiche (due) e tecnologiche (uno) della stessa scuola.

Il direttore, scelto fra i membri del consiglio direttivo, che sarà da lui presieduto, è nominato dal rettore, su proposta del consiglio di facoltà.

Il direttore ed i membri del consiglio direttivo hanno mandato triennale e sono rieleggibili. In caso di decadenza il nuovo eletto resta in carica per la parte restante del triennio.

Art. 297. — Gli incarichi di insegnamento, udito il consiglio direttivo, sono proposti dal consiglio di facoltà, e conferiti dal rettore.

Art. 298. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare le tasse, soprattasse e contributi, secondo quanto stabilito per gli studenti della facoltà di farmacia, nonché la tassa di diploma nella misura di L. 50.000 ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 26 settembre 1981, n. 539. Sono tenuti, altresì, a pagare un contributo speciale nella misura che sarà determinata dal consiglio di amministrazione, previo parere della facoltà, su proposta del direttore della scuola.

I candidati, che abbiano conseguito la laurea con votazione non inferiore a centodieci su centodieci o siano assegnatari di borse di studio o di perfezionamento, possono, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio direttivo essere dispensati per intero dal pagamento delle tasse e dei contributi, purché non superino il reddito previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 299. — Il numero massimo dei candidati che possono essere accolti alla scuola è dieci. La scuola non potrà essere attivata se il numero degli iscritti è inferiore a tre. Se, tuttavia, i corsi sono iniziati, essi devono essere portati a compimento qualunque sia il numero degli iscritti.

Art. 300. — La domanda di ammissione alla scuola deve essere diretta al rettore, corredata di un certificato di laurea, con i voti conseguiti in tutti gli esami speciali ed in quello di laurea, del diploma di scuola media superiore e degli altri titoli che l'aspirante ritenga presentare.

Art. 301. — L'ammissione nella scuola è per esami e per titoli. In base agli elementi raccolti, il direttore, con il consiglio direttivo, provvede alla compilazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, graduatoria che deve essere approvata e resa esecutiva dal preside della facoltà.

Art. 302. — La frequenza è obbligatoria sia per le lezioni teoriche che per le esercitazioni pratiche.

La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi docenti e notificata al direttore della scuola.

Non è consentita la contemporanea iscrizione a più scuole, né abbreviazioni di corso, a qualunque titolo.

Art. 303. — Gli esami speciali sono sostenuti dagli allievi alla fine di ogni corso per le singole discipline o per gruppi di discipline strettamente affini fra loro, secondo il piano di studi stabilito dalla scuola.

Le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri, nominati dal preside, su proposta del direttore della scuola.

Non può essere ammesso al nuovo anno di corso chi non ha superato gli esami prescritti per il precedente.

Art. 304. — L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una dissertazione originale scritta, di carattere sperimentale, preparata durante il periodo di specializzazione.

I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame dopo un altro anno di frequenza alla scuola; se anche nel secondo esame di diploma non sarà a loro riconosciuta l'idoneità essi saranno esclusi da prove ulteriori.

La commissione, per l'esame di diploma, è composta di cinque membri scelti dal preside fra i docenti della scuola e, dei quali, uno ha il compito di presidente.

Art. 305. — Per tutte le altre norme, non espressamente formulate dallo statuto della scuola, valgono quelle adottate dallo statuto vigente dell'Università di Parma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1982
Registro n. 30 *Istruzione, foglio n.* 389

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1039**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dall'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 158 è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in oncologia clinica muta denominazione in « oncologia ».

Gli articoli da 269 a 273 relativi alla scuola di specializzazione in oncologia clinica, che muta denominazione in oncologia, sono sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in oncologia

Art. 269. — La scuola di specializzazione in oncologia ha sede presso l'istituto di oncologia di Torino, via Cavour, 31 e conferisce il diploma di specialista in oncologia.

Art. 270. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 271. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente.

Art. 272. — La durata del corso di studi è di 3 anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 273. — Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi (un iscritto ogni quattro posti letto: numero dei letti: duecentoventicinque).

Art. 274. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 275. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

patologia generale dei tumori (I);

oncologia sperimentale (I);

anatomia ed istologia patologica dei tumori (I);

epidemiologia dei tumori;

cancerogenesi ambientale e professionale e prevenzione primaria;

immunologia dei tumori.

2° *Anno*:

patologia generale dei tumori (II);

oncologia sperimentale (II);

anatomia e istologia patologica dei tumori (II);

citodiagnostica dei tumori;

prevenzione clinica e tecniche diagnostiche e di laboratorio;

radiodiagnostica dei tumori;

oncologia medica (I);

oncologia chirurgica (I).

3° *Anno*:

oncologia medica (II);

oncologia chirurgica (II);

radioterapia dei tumori;

oncologia dell'apparato genitale femminile;

oncologia pediatrica;

principi di riabilitazione oncologica;

organizzazione della lotta contro i tumori.

Ogni scuola dovrà provvedere ad organizzare seminari e conferenze su specifici argomenti con l'integrazione di quelli elencati nello statuto.

Art. 276. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, è obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno sarà condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Art. 277. — Al termine del triennio per ottenere il diploma i candidati dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1982
Registro n. 30 *Istruzione, foglio n.* 390

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 gennaio 1982.

Integrazioni e modificazioni al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per il 1981.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7 ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernenti il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1980 (pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1982), di approvazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1981;

Ritenuta l'opportunità di modificare il predetto calendario ufficiale;

Sentite le regioni predette;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per il 1981 è integrato e modificato come segue:

Sono iscritte le manifestazioni a carattere nazionale:

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Cernobbio (Como)	Ideacomo	21-25 aprile 21-25 ottobre	D.G.R. 3-1981, n. 5126
Firenze	« Meeting Pel » - Fiera nazionale specializzata della pelletteria	22-25 maggio	D.G.R. 11-5-1981, n. 5457
Firenze	I Mostra mercato « Riav » - Fiera specializzata di apparecchiature audiovisive e di videoregistrazione	29 maggio-1° giugno	D.G.R. 11-5-1981, n. 5457
Firenze	I « Meeting stilisti imprenditori » - Fiera nazionale specializzata per la calzatura e prodotti di base per la stessa	16-17 ottobre	D.G.R. 11-5-1981, n. 5457
Napoli	III Arte Gelo	31 gennaio-8 febbraio	D.G.R. 10-2-1981, n. 1054
Perugia	Mostra convegno di numismatica e filatelia	17-18 ottobre	D.G.R. 30-9-1980, n. 5425
Roma	IV Mostra nazionale della pubblicità	19-24 maggio	D.G.R. 23-12-1980, n. 6758
	ESPOSIZIONI E MOSTRE D'ARTE		
	Internazionali		
Venezia	Mostra internazionale del cinema	2-15 settembre	D.G.R. 10-2-1981, n. 840
	Nazionali		
Venezia	Carnevale della Ragione	23 febbraio-3 marzo	D.G.R. 10-2-1981, n. 840
Venezia	Cultura di massa e cultura di intrattenimento	15 giugno-15 agosto	D.G.R. 10-2-1981, n. 840

Sono modificati, come appresso indicati, i periodi, le sedi di svolgimento e le denominazioni delle seguenti manifestazioni:

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	Manifestazioni internazionali		
Genova	XII Bibe - Mostra internazionale di vini, liquori ed altre bevande	14-22 novembre	D.G.R. 18-12-1980, n. 6888
Milano	Expoturismo '81 - XVI Esposizione internazionale delle attrezzature per le attività turistiche e ricettive	24-28 ottobre	D.G.R. 30-7-1981, n. 9752

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Milano	Expo commercio '81 - XVI Esposizione internazionale delle attrezzature per il commercio	24-28 ottobre	D.G.R. 30-7-1981, n. 9752
Milano	VIII Salone internazionale della pasticceria e del gelato	24-28 ottobre	D.G.R. 30-7-1981, n. 9752
Milano . .	XI Esposizione Bevande Europa - E.B.E.	24-28 ottobre	D.G.R. 30-7-1981, n. 9752
Milano	IX Esma Eurotricot - Salone mercato europeo della maglieria	8-11 dicembre	D.G.R. 30-7-1981, n. 9752
	Manifestazioni nazionali		
Bari . . .	VII Expocalzatura - Mostra mercato delle calzature e delle borse	4-5 aprile	D.G.R. 23-3-1981, n. 2397
Bari	VIII Expocalzatura - Mostra mercato delle calzature e delle borse	17-19 ottobre	D.G.R. 12-10-1981, n. 9425
Bari	VI Orolevante - Salone nazionale dell'oreficeria, gioielleria, argenteria ed orologeria	5-9 novembre	D.G.R. 22-12-1980, n. 10337
Castellanza (Varese) .	VI Borsa dei fiori	7-9 novembre	D.G.R. 30-7-1981, n. 9752
Ceregnano (Rovigo) .	Prime dimostrazioni di macchine, impianti e sistemi per la lavorazione del terreno	14 luglio	D.G.R. 19-5-1981, n. 2792
Firenze . .	Mostra mercato nazionale del bricolage	16-24 maggio	D.G.R. 9-3-1981, n. 2601
Firenze	III Mostra mercato nazionale « Firenze libro '81 »	30 maggio-7 giugno	D.G.R. 9-3-1981, n. 2601
Firenze .	Mostra campionaria nazionale del monouso e del non tessuto « usa e getta »	18-20 settembre	D.G.R. 15-9-1981, n. 10048
Foggia . . .	Fiera nazionale ovini e caprini	27-29 marzo	D.G.R. 17-4-1981, n. 3007
Milano . . .	XI Sipral '81 - Salone nazionale dei prodotti alimentari	24-28 ottobre	D.G.R. 30-7-1981, n. 9752
Milano	VI Salone italiano della ristorazione collettiva - SIRC	24-28 ottobre	D.G.R. 30-7-1981, n. 9752
Padova .	MAV '81 - XX Mostra dell'avicoltura pregiata da carne ed ornamentale, dell'avifauna e della coniglicoltura - Attrezzature e prodotti relativi	6-8 novembre	D.G.R. 10-2-1981, n. 842
Palermo .	Medivini '81 - III Mostra mercato e propaganda vini	21-25 ottobre	D.M. 11-6-1981
Valle Vecchia di Caorle .	XIII Dimostrazione macchine, impianti e sistemi per la raccolta, lavorazione e conservazione del mais	8 settembre	D.G.R. 15-7-1980, n. 3815
Vicenza .	Mostra nazionale di componenti elettronici ed industriali ed apparecchiature per telecomunicazioni	28 novembre-1° dicembre	D.G.R. 16-12-1980, n. 6561
	MANIFESTAZIONI DI MODA		
Firenze . .	XIII « Pitti Bimbo » Mostra mercato nazionale dell'abbigliamento e dell'accessorio per l'infanzia	4-6 luglio	D.G.R. 11-5-1981, n. 5457
Firenze . .	IV « Pitti Maglia » - Rassegna di maglieria italiana femminile	12-14 settembre	D.G.R. 15-9-1981, n. 10048

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SPADOLINI

(1192)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 1° marzo 1982.

Disposizioni applicative per la concessione dell'aiuto comunitario alla produzione delle sementi certificate di talune specie per la campagna di commercializzazione 1982-83.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Viste le direttive n. 66/401/CEE e n. 66/402/CEE del Consiglio del 14 giugno 1966 e n. 69/208/CEE del Consiglio del 29 settembre 1970, e successive modificazioni, relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e delle sementi di piante oleaginose e da fibra;

Visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/81 del Consiglio del 21 dicembre 1981;

Visto il regolamento (CEE) n. 1674/72 del Consiglio del 2 agosto 1972, che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento di un aiuto nel settore delle sementi, modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 1659/81 del Consiglio del 19 maggio 1981;

Visti il regolamento (CEE) n. 1686/72 della Commissione del 2 agosto 1972, relativo a talune modalità per quanto riguarda l'aiuto nel settore delle sementi modificato dal regolamento (CEE) n. 1382/74 della commissione del 4 giugno 1974;

Visto il regolamento (CEE) n. 1546/75 della commissione del 18 giugno 1975 che definisce il fatto generatore del diritto all'aiuto per le sementi;

Visto il regolamento (CEE) n. 1445/76 della commissione del 22 giugno 1976, che stabilisce l'elenco delle diverse varietà di *Lolium perenne* L., modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 1858/81 della commissione del 6 luglio 1981;

Visto il regolamento (CEE) n. 1660/81 del Consiglio del 19 maggio 1981, modificato dal regolamento (CEE) n. 3809/81 del Consiglio del 21 dicembre 1981, che fissa, per le campagne di commercializzazione 1982-83 e 1983-84, gli importi dell'aiuto nel settore delle sementi;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina dell'attività sementiera e relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 marzo 1972 con il quale sono stati affidati alla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo i compiti derivanti dall'applicazione del regime di aiuto istituito dalle Comunità economiche europee per il settore delle sementi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 gennaio 1980 con il quale sono stati affidati all'Ente nazionale risi i compiti relativi all'attuazione del regime dell'aiuto istituito dalle Comunità economiche europee per il settore delle sementi di riso;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere all'emanazione delle occorrenti disposizioni applicative, integrative di quelle comunitarie, per la campagna di commercializzazione 1982-83;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni regolamentari e ministeriali

L'attuazione, per la campagna di commercializzazione 1982-83, del regime di aiuto alla produzione di sementi certificate di talune specie, previsto dal regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio del 26 ottobre 1971, e successive integrazioni e modificazioni, è disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente decreto, adottato in applicazione dei regolamenti comunitari citati nelle premesse.

Art. 2.

Importo dell'aiuto comunitario

Per la campagna di commercializzazione 1982-83 il regolamento (CEE) n. 1660/81 modificato con regolamento (CEE) n. 3809/81, ha fissato l'ammontare dell'aiuto comunitario alla produzione delle sementi certificate delle specie appresso elencate, nella misura indicata a fianco di ciascuno di esse:

Cereali:			
Spelta	E.C.U./q.le		10,0
Riso	»	»	13,3
Oleaginose e da fibra:			
Lino tessile	»	»	19,6
Lino oleaginoso	»	»	15,5
Canapa monoica	»	»	14,2
Foraggere graminacee:			
Avena altissima	»	»	46,6
Dactylis o pannocchina	»	»	37,8
Festuca arundinacea	»	»	40,9
Festuca ovina	»	»	29,7
Festuca dei prati	»	»	29,7
Festuca rossa	»	»	25,6
Loglio d'Italia	»	»	14,6
Loglio perenne			
ad alta persistenza, tardivo o semitardivo	»	»	24,3
nuove varietà ed altre	»	»	18,9
a bassa persistenza, semitardivo, semiprecoce o precoce	»	»	13,3
Loglio ibrido	»	»	14,6
Fleolo o coda di topo	»	»	60,8
Poa dei boschi	»	»	27,0
Fienarola dei prati	»	»	27,0
Poa comune	»	»	27,0
Foraggere leguminose:			
Pisello da foraggio	»	»	5,4
Favino	»	»	6,1
Erba medica (ecotipi)	»	»	13,5
Erba medica (varietà)	»	»	24,3
Trifoglio pratense o violetto	»	»	35,1
Trifoglio bianco (nano)	»	»	47,0
Trifoglio bianco (ladino)	»	»	47,0
Veccia comune	»	»	21,6

In ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento (CEE) n. 1546/75 il calcolo dell'importo dell'aiuto in moneta nazionale si basa sul tasso di conversione dell'E.C.U. in lire valido al 1° agosto 1982.

Art. 3.

Beneficiari dell'aiuto ed oggetto dell'aiuto

In applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1647/72 e n. 1686/72, citati nelle premesse, l'erogazione dell'aiuto comunitario, che verrà corrisposto al moltiplicatore delle sementi, è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che si tratti di sementi raccolte nel 1982 ed ufficialmente controllate e certificate nelle categorie « sementi di base » e « sementi certificate »;

b) che le sementi stesse siano state raccolte nel territorio nazionale a seguito di un contratto di moltiplicazione stipulato tra un agricoltore moltiplicatore di sementi ed un produttore selezionatore o un responsabile della conservazione in purezza di varietà, od, ancora, direttamente dal produttore selezionatore in possesso dell'apposita licenza di cui all'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o dal responsabile della conservazione in purezza della varietà.

Art. 4.

Registrazione dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione

I contratti di moltiplicazione e le denunce di diretta moltiplicazione afferenti alla produzione delle sementi raccolte nel 1982 dovranno essere registrati entro il 31 maggio 1982 presso il ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione II Mezzi di produzione.

Detti contratti e denunce debbono essere accompagnati da un elenco, in duplice copia, riepilogativo dei contratti e denunce medesimi, elenco recante dati sommari sul produttore selezionatore e sulle aziende agrarie interessate e relative superfici, varietà delle sementi in natura.

Una copia dell'indicato elenco sarà inviata, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'Ente nazionale sementi elette prima dei controlli delle coltivazioni destinate alla produzione delle sementi.

Art. 5.

Presentazione delle domande e relativa documentazione

Gli interessati, o i loro aventi causa, per poter beneficiare dell'aiuto previsto per le sementi delle specie elencate nel precedente art. 2, raccolte nel 1982, dovranno inoltrare, dopo il raccolto e comunque non oltre il 31 maggio 1983, all'Ente nazionale risi - Piazza Pio XI, 1, Milano: per le sementi di riso e all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro, 81, Roma: per le sementi delle altre specie, una domanda in carta semplice indirizzata allo stesso Ente o Azienda di Stato, contenente i seguenti dati:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente; nel caso di cooperative, società, ecc., ragione e sede sociale e generalità del legale rappresentante;

b) numero di registrazione del contratto di moltiplicazione o della denuncia di diretta moltiplicazione;

c) ubicazione dell'azienda presso la quale sono state raccolte durante l'anno 1982 le sementi oggetto della domanda di aiuto;

d) quantità delle sementi certificate e prodotte, suddivise per specie e varietà, espresse in quintali, con due decimali, per le quali viene richiesto l'aiuto comunitario;

e) nel caso che la domanda sia prodotta da un'impresa sementiera: gli estremi della licenza (art. 2 della legge n. 1096/71); qualora il richiedente l'aiuto sia il responsabile della conservazione in purezza della varietà: gli estremi del decreto ministeriale di iscrizione della varietà al registro.

Le domande presentate in forma unica dalle imprese sementiere, consorzi, cooperative, associazioni di produttori, legalmente riconosciuti, per conto dei produttori agricoli o di propri associati, devono essere accompagnate da una nota riepilogativa nella quale vanno riportate le generalità complete di ogni singolo produttore agricolo o socio, l'ubicazione dell'azienda agraria, il numero di registrazione del contratto di moltiplicazione, quantità delle sementi certificate prodotte suddivise per specie e varietà.

La domanda stessa dovrà essere corredata dalla seguente documentazione in carta libera;

1) certificato di residenza qualora il richiedente sia il titolare dell'impresa;

2) certificato del tribunale o della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato da cui risultino le generalità complete del legale rappresentante, nel caso che il richiedente sia una cooperativa, una società, ecc.;

3) originale o copia autenticata del contratto di moltiplicazione o della denuncia di diretta moltiplicazione precedentemente registrati;

4) copia dello statuto, qualora il richiedente sia una cooperativa agricola, dal quale risulti l'obbligo per i soci del conferimento dei prodotti alla cooperativa medesima;

5) dichiarazione rilasciata dall'Ente nazionale sementi elette attestante l'avvenuto controllo in campo delle colture portaseme nonchè la certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi prodotte, con le seguenti precisazioni:

estremi della ditta selezionatrice, nome cognome ed indirizzo dell'agricoltore moltiplicatore, numero di registrazione del contratto di moltiplicazione, specie, varietà, categoria, numero e peso effettivo del lotto certificato, numero delle confezioni, indicazione della ditta selezionatrice che ha lavorato e confezionato le sementi qualora sia diversa da quella figurante sul contratto di moltiplicazione.

Per le sementi raccolte in Italia ed inviate in natura in altro Paese della Comunità europea la dichiarazione di cui al precedente punto 5) del presente articolo è rilasciata dopo l'acquisizione della prova che le sementi medesimi sono state ufficialmente certificate.

Art. 6.

Rilascio delle dichiarazioni E.N.S.E.

L'ente nazionale sementi elette rilascerà, a richiesta degli interessati, la dichiarazione di cui al precedente art. 5, punto 5), unicamente per le sementi prodotte nell'ambito dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione, preventivamente registrati in conformità a quanto disposto nel precedente art. 4.

Art. 7.

Penalità

Chiunque, ai fini di ottenere i benefici previsti dal presente decreto, espone scientemente dati o notizie inesatti, per effetto di false dichiarazioni, soggiace alle penalità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(1211)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 luglio 1981.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro di durata quinquennale, con godimento 1° aprile 1981, emessi per L. 1.865.153.000.000, in forza della legge 22 dicembre 1980, n. 888, e per le finalità di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 783.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 888, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981;

Vista la legge 28 novembre 1980, n. 783, recante interventi in favore degli enti mutualistici, ed, in particolare, l'art. 4, con cui si dispone che gli importi attribuiti, in certificati speciali di credito, alle gestioni di assistenza sanitaria degli enti mutualistici ivi elencati, per consentire agli stessi di estinguere le esposizioni debitorie nei confronti degli istituti di credito, sarà versato su conti speciali da aprirsi presso la Banca d'Italia, e che su tali conti gli enti predetti trarranno ordini di pagamento a favore degli istituti bancari loro creditori;

Visto il decreto ministeriale n. 256773/66-AS-2 del 20 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1981, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 97, emanato in forza della cennata legge n. 888 e per i fini di cui all'art. 4 della predetta legge n. 783, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro per nominali L. 1.865.153.000.000, con godimento 1° aprile 1981, di durata quinquennale;

Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto ministeriale, con cui si è stabilito, tra l'altro, che alla Banca d'Italia viene affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso del capitale dei certificati, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Vista la lettera n. 119748 del 2 aprile 1981, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, fra l'altro, di aver versato i titoli di che trattasi su conti speciali appositamente aperti al nome degli enti mutualistici indicati all'art. 4 della legge n. 783, e secondo gli importi ivi previsti;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro emessi per L. 1.865.153.000.000 con il decreto ministeriale n. 256773/66-AS-2 del 20 marzo 1981, meglio specificato nelle premesse, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 27 marzo di ogni anno, a partire dal 27 marzo 1982, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del tesoro - certificati di credito del Tesoro - emissione 1° aprile 1981 - rimborsabili il 1° aprile 1986 - legge 22 dicembre 1980, n. 888 » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca stessa a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni e per il capitale dieci anni dopo la data di scadenza delle relative cedole) le somme non pagate per interessi e per rimborso del capitale saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1983, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

I pagamenti delle cedole d'interesse e di quelle per il rimborso della quota capitale saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che

saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate, in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole d'interesse e di quelle per il rimborso della quota capitale dei titoli, nonché per il servizio di pagamento, in certificati di credito, degli istituti bancari creditori degli enti mutualistici intestatari dei conti speciali di cui all'art. 4 della legge n. 783, viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 559.545.900, pari allo 0,03% sul valore nominale di L. 1.865.153.000.000 dei certificati emessi, da corrispondersi alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima erogazione sarà disposta con riferimento alla scadenza del 1° aprile 1982.

La suddetta spesa farà carico ad appositi capitoli da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari dal 1982 al 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1982
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 48

(1210)

DECRETO 28 dicembre 1981.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° dicembre 1981, emessi fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi e sottoscritti per lire 1.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 262215/66-AU-4 del 13 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1981, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 45, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro di durata biennale, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi, con godimento 1° dicembre 1981;

Visto, in particolare, l'art. 7 del citato decreto, con il quale, tra l'altro, si è affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, e si è disposto che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Considerato che i ripetuti certificati, a norma degli articoli 1 ed 8 del cennato decreto, sono stati emessi al prezzo di lire 98 per ogni 100 lire di capitale nominale, e che l'importo iniziale dell'emissione è stato sottoscritto fino a nominali lire 1.000 miliardi, con il realizzo di un controvalore di lire 980 miliardi;

Vista la quietanza n. 76546 del 1° dicembre 1981, emessa dalla tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma, per l'importo di lire 980 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma undicesimo, del decreto ministeriale n. 262215/66-AU-4 del 13 novembre 1981, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° dicembre 1981, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi, ammonta, in valore nominale, a lire 1.000 miliardi.

Art. 2.

Il netto ricavo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro di cui al precedente art. 1 è accertato in lire 980 miliardi, versate al cap. 5100 - capo X dell'entrata del bilancio statale per l'anno finanziario 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1981

p. *Il Ministro*: VENANZETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1982
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 355

(1209)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 4 marzo 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministro del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 756, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento dell'elenco allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento (C.E.E.) n. 3787/81 della commissione del 31 dicembre 1981 che sottopone alla procedura del doppio controllo le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari da taluni Paesi terzi;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di taluni merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina (v.d. 62.02 cod. stat. 120, 130, 190, da 400 a 590, 650, 720, 740 e 770) originaria dalla Malajsia, Filippine, Thailandia e Singapore è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopra indicato.

I prodotti sopraindicati vengono altresì depennati dall'annesso II alla circolare n. 22/76 protoc. n. 349200 del 30 novembre 1976, concernente il regime della sorveglianza.

Art. 2.

Restano valide le autorizzazioni automatiche con attestazione tecnica di importazione rilasciate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal terzo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 4 marzo 1982

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(1212)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 449/82 del Consiglio, del 15 febbraio 1982, che organizza un'indagine sulla struttura delle aziende agricole per il 1983.

Pubblicato nel n. L 59 del 2 marzo 1982.

(53/C)

Regolamento (CEE) n. 450/82 della commissione, del 26 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 451/82 della commissione, del 26 febbraio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 452/82 della commissione, del 26 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 453/82 della commissione, del 26 febbraio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 454/82 della commissione, del 26 febbraio 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 455/82 della commissione, del 26 febbraio 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 456/82 della commissione, del 26 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 457/82 della commissione, del 26 febbraio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 458/82 della commissione, del 26 febbraio 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 459/82 della commissione, del 26 febbraio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 460/82 della commissione, del 26 febbraio 1982, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 461/82 della commissione, del 26 febbraio 1982, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° marzo 1982, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 462/82 della commissione, del 26 febbraio 1982, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° marzo 1982, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 463/82 della commissione, del 26 febbraio 1982, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° marzo 1982, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 464/82 della commissione, del 26 febbraio 1982, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 465/82 della commissione, del 26 febbraio 1982, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 466/82 della commissione, del 26 febbraio 1982, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 467/82 della commissione, del 26 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 468/82 della commissione, del 26 febbraio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 469/82 della commissione, del 25 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 470/82 della commissione, del 25 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 471/82 della commissione, del 25 febbraio 1982, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 472/82 della commissione, del 25 febbraio 1982, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 473/82 della commissione, del 26 febbraio 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 474/82 della commissione, del 26 febbraio 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 475/82 della commissione, del 25 febbraio 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 476/82 della commissione, del 26 febbraio 1982, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di febbraio 1982 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso.

Regolamento (CEE) n. 477/82 della commissione, del 26 febbraio 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 478/82 della commissione, del 26 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 479/82 della commissione, del 26 febbraio 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 480/82 della commissione, del 26 febbraio 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 56 *del* 27 *febbraio* 1982.

(54/C)

Regolamento (CEE) n. 481/82 della commissione, del 26 febbraio 1982, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 57 *del* 1° *marzo* 1982.

(55/C)

Regolamento (CEE) n. 482/82 del Consiglio, del 25 febbraio 1982, che prevede aiuti speciali nel settore del tabacco greggio a seguito del sisma verificatosi in Italia nel novembre 1980 e reca deroga all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 727/70.

Regolamento (CEE) n. 483/82 della commissione, del 1° marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 484/82 della commissione, del 1° marzo 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 485/82 della commissione, del 26 febbraio 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri antibiotici della voce ex 29.44 della tariffa doganale comune, originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 486/82 della commissione, del 1° marzo 1982, che rettifica il regolamento (CEE) n. 454/82 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 487/82 della commissione, del 1° marzo 1982, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 488/82 della commissione, del 1° marzo 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 489/82 della commissione, del 1° marzo 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 490/82 della commissione, del 1° marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 491/82 della commissione, del 1° marzo 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2728/81 della commissione, del 10 settembre 1981, che modifica, per quanto riguarda la loro applicazione per varietà di tabacco della produzione comunitaria, i regolamenti (CEE) n. 1727/70, (CEE) n. 1728/70, (CEE) n. 2603/71, (CEE) n. 638/74 e (CEE) n. 410/76 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 272 del 26 settembre 1981.

Pubblicati nel n. L 58 *del* 2 *marzo* 1982.

(56/C)

Regolamento (CEE) n. 492/82 della commissione, del 2 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 493/82 della commissione del 2 marzo 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 494/82 della commissione, del 2 marzo 1982, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 495/82 della commissione, del 2 marzo 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 496/82 della commissione, del 2 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 497/82 della commissione, del 2 marzo 1982, rettificativo del regolamento (CEE) n. 2901/81 che fissa gli importi compensativi monetari.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 434/82 della commissione, del 25 febbraio 1982, relativo ad una gara permanente per la mobilitazione di zucchero bianco comunitario destinato all'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina (UNRWA) a titolo di aiuto alimentare pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 55 del 26 febbraio 1982.

Pubblicati nel n. L 60 *del* 3 *marzo* 1982.

(57/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione (Urgenti disposizioni igienico-sanitarie per il controllo della produzione, importazione e commercializzazione dei molluschi eduli lamellibranchi).

L'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 800 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1982) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 5 marzo 1982, n. 61 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 5 marzo 1982).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

I termini per l'applicazione delle disposizioni della legge 2 *maggio* 1977, *n.* 192, *recante norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi, già prorogati per effetto del decreto-legge* 16 *novembre* 1979, *n.* 577, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 14 *gennaio* 1980, *n.* 6, *e del decreto-legge* 22 *maggio* 1981, *n.* 234, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 20 *luglio* 1981, *n.* 381, *sono ulteriormente prorogati sino al* 31 *dicembre* 1982.

La validità delle disposizioni del decreto del Ministro della sanità 27 *gennaio* 1981, *pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n.* 28 *del* 29 *gennaio* 1981, *già prorogata dall'articolo* 2 *del decreto-legge* 22 *maggio* 1981, *n.* 234,

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 1981, n. 381, è ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 1982.

Con successivi decreti il Ministro della sanità può apportare modifiche ed integrazioni in relazione a sopravvenute esigenze igienico-sanitarie.

Ai fini della realizzazione degli impianti di depurazione le regioni e gli enti pubblici territoriali possono avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 1, primo e terzo comma, e dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dello articolo 34, lettera *e*), della legge 24 novembre 1981, n. 689, i trasgressori alle disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale e successive modificazioni sono assoggettati alla sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 5 milioni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(1235)

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Disposizioni in materia di finanza locale)

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 358 del 31 dicembre 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 26 febbraio 1982, n. 51 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1982).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1982 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1982.

La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo articolo 6 viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni succesivi all'adozione.

Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Art. 2.

I comuni e le province in applicazione delle norme del presente decreto — intese nel loro complesso a garantire la possibilità di un finanziamento complessivo delle spese correnti pari a quello del 1981 incrementato mediamente del 16 per cento — sono tenuti ad assicurare che le entrate dei primi tre titoli del bilancio 1982 siano previste tenendo conto, oltre che dei trasferimenti erariali e di quelli regionali, degli accertamenti eseguiti nel 1981 per le entrate proprie, della naturale espansione del gettito delle entrate stesse, del recupero di aree di evasione e dei provvedimenti fiscali, tariffari e contributivi, in misura sufficiente a finanziare le spese correnti e quelle relative alle quote di rimborso dei prestiti.

La deliberazione del bilancio dà atto specificamente dell'applicazione delle norme sulle entrate correnti dell'ente. *La dimostrazione della quantificazione delle entrate viene fornita con il certificato di cui al quarto comma dell'articolo* 6.

Art. 3.

Per i servizi pubblici a domanda individuale, le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato.

In attesa di un'organica disciplina della materia, gli enti, con la deliberazione del bilancio ed in ogni caso non oltre il 31 marzo 1982, procedono alla revisione generale delle tariffe e dei contributi vigenti ed alla loro istituzione per i servizi erogati a titolo gratuito o di nuova istituzione.

Per i servizi per i quali viene già corrisposta una contribuzione, i proventi relativi da prevedere nel bilancio, nel loro complesso, debbono essere incrementati di una aliquota non inferiore al venti per cento.

Per i servizi già erogati a titolo gratuito e per quelli di nuova istituzione, i proventi relativi, da prevedere nel bilancio, nel loro rispettivo complesso, debbono essere non inferiori al venti per cento delle entrate della categoria prima del titolo terzo — entrate extra tributarie — del bilancio, escluse quelle derivanti dai servizi di carattere produttivo.

Per i comuni del Mezzogiorno e per quelli interamente montani con popolazione al di sotto dei cinquemila abitanti le predette aliquote percentuali sono ridotte al sedici per cento.

Nel certificato finanziario di cui all'articolo 6 sono evidenziate notizie sui costi dei servizi e sui relativi proventi.

Fanno eccezione i servizi gratuiti per legge, i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicaps, *quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, di diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico.*

Art. 4.

Le regioni entro il 31 gennaio 1982 sono tenute a comunicare a ciascun comune ed a ciascuna provincia l'importo spettante per le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni ed attribuite ai comuni ed alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

In mancanza della comunicazione, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere importi corrispondenti a quelli ricevuti in assegnazione per il 1981, maggiorati del 16 %.

Art. 4-*bis*

Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1982 dei comuni, delle province e dei loro consorzi, escluse quelle di cui al comma seguente, non può subire un incremento superiore al sedici per cento delle spese impegnate nel 1981.

Agli effetti del primo comma non si tiene conto delle spese una tantum, *delle perdite e dei contributi per i servizi di trasporto pubblico, degli interessi passivi sui mutui, delle spese interamente finanziate con entrate a destinazione vincolata, ivi comprese quelle sanitarie, degli ammortamenti e delle spese figurative che vengono iscritte in bilancio secondo le vigenti disposizioni e di quelle recate dal presente decreto.*

Gli enti locali, la cui spesa corrente pro capite *per il* 1980 *è inferiore alla media nazionale determinata ai sensi dell'articolo* 11-bis *e che presentano il bilancio con un'eccedenza di entrata, possono utilizzare tale eccedenza per investimenti o per ulteriori spese correnti.*

Per le spese di personale gli impegni dell'anno 1981 *sono rivalutati dell'importo necessario per rapportare su base annua la spesa per il nuovo personale assunto nel corso del* 1981.

Le spese relative ai servizi di carattere produttivo, gestiti in economia dai comuni, dalle province e dai loro consorzi, concernenti l'acquisto di beni destinati ad essere riceduti direttamente o previa trasformazione, sono iscritte in appositi capitoli del bilancio 1982 *nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione, anche oltre i limiti di cui al presente articolo.*

L'eventuale maggiore importo della previsione di spesa, rispetto ai richiamati limiti di cui al presente articolo, deve trovare totale compensazione nell'aumento delle previsioni iscritte, per il corrispondente servizio, nella parte entrate del bilancio 1982. *Tale norma deve essere osservata anche per eventuali variazioni che si rendano necessarie in corso di esercizio.*

Le spese per l'acquisto di beni e servizi, e per trasferimenti, per la gestione degli impianti di depurazione delle acque possono essere previste nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione anche oltre ai limiti di cui al presente articolo. Sui relativi capitoli non possono essere disposti storni di fondi per l'aumento di altri capitoli di spesa.

La quota parte degli stanziamenti, di cui al comma precedente, non impegnata alla fine dell'esercizio, è portata in detrazione dei trasferimenti statali erogati nell'esercizio 1983.

Art. 5.

Per l'anno 1982 ai comuni e alle province è corrisposto un contributo pari:

a) all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1981 in applicazione degli articoli 23 e 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981, n. 153, al netto delle somme relative ad interessi passivi, a perdite e contributi per servizi di trasporto ed a quote di restituzione di prestiti, rispettivamente indicate alle lettere *d.* 2, *d.* 3, *d.* 4, ed *E* del certificato redatto ai sensi del decreto interministeriale 28 aprile 1981 emanato in attuazione dell'articolo 24 del predetto decreto-legge inmentate *del quindici per cento per i comuni terremotati di cui all'articolo* 36-ter, *per i comuni e le province del Mezzogiorno, per i comuni totalmente montani con popolazione inferiore a cinquemila abitanti e per i comuni e le province la cui spesa corrente* pro capite *nel* 1980, *determinata ai sensi dell'articolo* 11-bis, *è inferiore alla media nazionale. L'incremento è del tredici per cento per gli altri comuni e province;*

b) all'ammontare delle rate di ammortamento dei mutui in corso di ammortamento e dei mutui che entreranno in ammortamento nel corso del 1982 in virtù di contratti perfezionati nell'anno precedente, con esclusione degli oneri per cui lo Stato non è tenuto ad assicurare il finanziamento ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153.

I comuni e le province sono tenuti a trasmettere entro il 28 febbraio 1982 ai Ministeri dell'interno e del tesoro un attestato, a firma del legale rappresentante dell'ente e del segretario, dal quale risulti l'ammontare delle rate di ammortamento dei mutui dovute per l'anno 1982 distintamente alla Cassa depositi e prestiti e agli altri istituti mutuanti con separata indicazione dell'onere relativo ai mutui che entreranno in ammortamento nel corso dell'anno 1982.

L'attestato di cui al comma precedente dovrà, inoltre, indicare per ogni singolo contratto di mutuo stipulato nell'anno 1981 con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti:

a) l'istituto mutuante, l'ammontare dell'operazione, la durata dell'ammortamento, il tasso di interesse e la natura delle spese finanziate con l'operazione di mutuo;

b) l'ammontare della rata di ammortamento per l'anno 1982 con separata indicazione della quota interessi e della quota capitale;

c) l'onere da finanziare nel 1982 con i trasferimenti statali in applicazione di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153.

Art. 5-*bis.*

Gli enti locali che non riescono a pareggiare il proprio bilancio con l'apporto delle entrate previste all'articolo 5 *possono iscrivere nel bilancio di previsione* 1982 *un contributo integrativo dello Stato non superiore al trasferimento richiesto a pareggio del bilancio* 1981, *a condizione che:*

a) *istituiscano per l'anno* 1982 *l'addizionale per il consumo dell'energia elettrica per entrambe le categorie previste dall'articolo* 17, *esclusi i comuni terremotati;*

b) *applichino le disposizioni di cui all'articolo* 7.

L'erogazione del contributo integrativo è disposta a consuntivo, previo invio al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 30 *aprile* 1983, *di una dichiarazione attestante le nuove e maggiori entrate accertate o comunque riscosse nel corso del* 1982, *nonché notizie sulle entrate in generale, firmate dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, conforme al modello che sarà approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.*

Qualora gli enti locali non siano in grado di finanziare gli oneri di cui al secondo comma dell'articolo 11 *del decreto-legge* 28 *febbraio* 1981, *n.* 38, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 23 *aprile* 1981, *n.* 153, *con le quote dell'avanzo di amministrazione rimaste nella loro disponibilità ai sensi del secondo comma dell'articolo* 7 *del presente decreto, possono chiedere, per la quota non coperta, una ulteriore integrazione statale.*

Gli enti di cui al comma precedente non possono deliberare l'assunzione di mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, da quelli gestiti dalla direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e dall'Istituto di credito sportivo senza la preventiva autorizzazione del Ministero del tesoro.

Art. 6.

Alla corresponsione dei *contributi di cui all'articolo* 5 provvede il Ministero dell'interno in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio ed il 20 ottobre 1982.

L'importo della prima rata viene corrisposto, a titolo di acconto salvo conguaglio, in misura uguale alla quarta trimestralità spettante per il 1981.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, nonché quelle di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro entro il 31 maggio 1982 di un'apposita certificazione, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 10 *marzo* 1982.

Il certificato è allegato al bilancio e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale attesta in calce al certificato stesso il favorevole esito del controllo effettuato sul bilancio e lo inoltra, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque non oltre il 31 maggio, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma precedente, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e alla regione e ne restituisce un esemplare all'ente.

Art. 6-*bis*.

E' confermata per l'anno 1982 *l'autorizzazione a concedere le assegnazioni previste dal secondo comma dell'articolo* 10-bis *del decreto-legge* 29 *dicembre* 1977, *n.* 946, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 27 *febbraio* 1978, *n.* 43.

Art. 7.

I comuni e le province la cui spesa corrente pro capite *nel* 1980, *determinata ai sensi dell'articolo* 11-bis, *è inferiore alla media nazionale e che non chiedono il contributo integrativo di cui all'articolo* 5-bis *possono utilizzare il cinquanta per cento dell'avanzo d'amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo deliberato, per l'intero ammontare o per la quota non utilizzata nell'esercizio* 1981, *per l'ulteriore espansione delle spese correnti oltre i limiti fissati nell'articolo* 4-bis. *Gli enti con spesa corrente* pro capite *superiore alla media nazionale possono utilizzare l'avanzo esclusivamente per il finanziamento di investimenti, di residui passivi perenti reclamati dai creditori e di eventuali passività relative ad esercizi pregressi.*

I comuni e le province che chiedono il contributo integrativo di cui all'articolo 5-bis *debbono utilizzare l'avanzo di cui al comma precedente, al netto dell'ammontare dei residui dichiarati perenti, esclusivamente per il finanziamento di eventuali passività relative ad esercizi pregressi e per il finanziamento di spese correnti nei limiti di cui all'articolo* 4-bis, *per l'ottantacinque per cento se la loro spesa corrente* pro capite *è superiore alla media nazionale ovvero per il sessantacinque per cento se la spesa corrente* pro capite *è inferiore a detta media.*

La quota parte dei residui dichiarati perenti non pagata nel corso del 1982 *è portata in detrazione del contributo integrativo dello Stato.*

Gli enti locali di cui al secondo comma debbono destinare il settanta per cento delle entrate una tantum, *al netto di quelle dovute per legge o a seguito di sentenza, a copertura delle spese correnti, entro i limiti fissati dall'articolo* 4-bis.

Art. 8.

I comuni e le province la cui spesa corrente pro capite *nel* 1980, *determinata ai sensi dell'articolo* 11-bis, *è inferiore alla media nazionale e che non chiedono il contributo integrativo di cui all'articolo* 5-bis *possono utilizzare il cinquanta per cento delle nuove o maggiori entrate accertate nell'esercizio per l'ulteriore espansione delle spese correnti oltre i limiti fissati nell'articolo* 4-bis. *Gli enti con spesa corrente* pro capite *superiore alla media nazionale che non chiedono il contributo integrativo debbono utilizzare le nuove o maggiori entrate esclusivamente per il finanziamento di investimenti.*

I comuni e le province che chiedono il contributo integrativo di cui all'articolo 5-bis *debbono utilizzare le nuove o maggiori entrate per il sessanta per cento a riduzione del contributo stesso. L'ulteriore quaranta per cento deve essere destinato esclusivamente ad investimenti o a spese* una tantum *relative ad interventi sul patrimonio immobiliare.*

Art. 9.

Nell'anno 1982 *le province nonché i comuni con popolazione superiore a* 20.000 *abitanti* possono effettuare pagamenti per spese correnti per un ammontare non superiore ai pagamenti in conto competenza e in conto residui effettuati nell'esercizio finanziario 1981 incrementati fino ad un massimo del 16 per cento.

Qualora le disponibilità liquide dell'ente e le entrate riscosse nell'anno 1982 non consentano di effettuare i pagamenti entro i limiti di cui al precedente comma e l'ente stesso sia costretto ad attivare le anticipazioni di tesoreria i relativi interessi passivi saranno rimborsati a consuntivo dallo Stato.

Per comprovate, indilazionabili esigenze di singoli comuni e province, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, può elevare il predetto limite.

Art. 10.

I comuni, le province, i loro consorzi e le rispettive aziende non possono procedere ad assunzioni di personale comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove le medesime portino il numero dei dipendenti, esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra del tetto massimo del personale in servizio a qualunque titolo nell'anno 1981.

Il limite del comma precedente non si applica:

a) *per il personale previsto nella pianta organica approvata dei comuni terremotati della Basilicata e della Campania dichiarati disastrati, nonché dei comuni*

terremotati del 1979, individuati dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1979. Detti enti, nell'ambito della loro discrezionalità, sono tenuti a dare la precedenza alle assunzioni relative al personale tecnico per la ricostruzione;

b) *per le quote percentuali di personale dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle rispettive aziende, relative alle quote consentite per l'anno 1981, previste dal secondo e dal quarto comma dell'articolo 20 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153. Tali quote percentuali debbono, per altro, comprendere i posti istituiti o da istituire per l'attivazione delle nuove opere costruite ed ultimate nell'anno 1981 o al 30 settembre 1982. Le assunzioni di cui alla presente lettera non possono, comunque, avvenire prima del 1° ottobre 1982;*

c) *per le assunzioni del personale previsto nella pianta organica approvata degli altri comuni terremotati non dichiarati disastrati della Basilicata, Campania e Puglia. Detti enti possono coprire i posti vacanti in organico nella misura di un terzo. Le assunzioni non possono aver luogo prima del 1° luglio 1982;*

d) *per il personale tecnico strettamente necessario per l'attivazione dei nuovi impianti di depurazione attuati in esecuzione della legge 10 maggio 1976, n. 319, qualora siano state già completamente utilizzate le quote di cui alle lettere* b) *e* c).

I comuni, le province, i loro consorzi e le rispettive aziende che hanno già esaurito l'utilizzazione delle quote 1981 possono procedere alle assunzioni di personale per il funzionamento delle nuove opere costruite alle citate date usando solo l'eventuale disponibilità per posti resisi vacanti nella pianta organica approvata ed anche in altri settori.

La deliberazione che prevede l'ampliamento della pianta organica per il funzionamento della nuova opera deve essere sottoposta, rispettivamente, all'esame del competente comitato regionale di controllo, anche per il merito, o della commissione centrale per la finanza locale, a seconda che detto ampliamento si riferisca soltanto al personale strettamente necessario per l'attivazione delle nuove opere, ovvero investa anche le strutture parziali o generali della pianta organica dell'ente.

Il comitato regionale di controllo invia alla commissione centrale per la finanza locale, per conoscenza, copia delle decisioni adottate unitamente a copia delle deliberazioni dell'ente.

Ferme restando le modalità di assunzione del personale straordinario contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, è consentito, per i soli settori scolastico e di assistenza alla infanzia, trattenere in servizio fino a sei mesi il personale assunto per supplenza dei titolari.

La supplenza per puerperio può essere estesa allo intero periodo di assenza della titolare.

La disposizione di cui al precedente comma si applica, altresì, in caso di assenza per chiamata o richiamo alle armi, sempre che si tratti di posto unico in organico.

Gli oneri derivanti dalle assunzioni previste dal presente articolo devono essere contenuti nei limiti fissati dall'articolo 4-bis.

Art. 11.

L'importo di lire 4.000 miliardi per l'anno 1982 e di lire 4.000 miliardi per l'anno 1983, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, è elevato, rispettivamente, a lire 4.500 miliardi per l'esercizio 1982 e a lire 5.000 miliardi per l'esercizio 1983.

Per l'anno 1984 l'importo dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere è determinato in 5.500 miliardi di lire.

Per l'esercizio 1982 l'importo di 4.500 miliardi di lire è ripartito fra i comuni e le regioni della Cassa depositi e prestiti secondo i parametri già adottati per i 4.000 miliardi di lire previsti dal citato articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38.

Per l'anno 1982 e per quelli successivi il limite alla contrazione di nuovi mutui da parte dei comuni resta fissato nella misura calcolata per l'anno 1981 qualora risulti superiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Art. 11-*bis.*

Agli effetti del presente decreto, con esclusione di quanto previsto all'articolo 12, la spesa corrente pro capite *è calcolata sulla base dei seguenti princìpi:*

a) *l'indice di spesa di cui al presente articolo è ricavato dalla spesa corrente prevista originariamente nel titolo primo del bilancio 1980 ed attestata dagli enti nel certificato finanziario di cui all'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299;*

b) *la spesa è decurtata delle quote consortili segnalate al Ministero dell'interno a norma dell'articolo 12;*

c) *le classi di popolazione sono così definite: meno di 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, 500.000 ed oltre.*

Le medie su base nazionale e per classi di popolazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro il 10 marzo 1982.

Nel certificato di cui all'articolo 6 da allegare al bilancio 1982 sono evidenziate le notizie relative alle entrate per servizi consortili ed alle entrate e spese per servizi di carattere produttivo.

Art. 11-*ter.*

All'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, dopo il tredicesimo comma sono aggiunti i seguenti:

« I contributi in conto capitale nonché quelli concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, che a tal fine istituisce apposita contabilità separata alla quale sono versati, con distinta imputazione, i necessari mezzi finanziari con decreti del Ministro del tesoro.

I contributi sono erogati ogni qualvolta l'avanzamento dell'opera raggiunge una entità non inferiore al trenta per cento del complesso dell'opera stessa ed in misura corrispondente allo stato di avanzamento.

Nell'ipotesi che i comuni o loro consorzi si avvalgano di società concessionarie per la gestione del servizio oltre che per la costruzione della rete, lo stato di avanzamento, comunque certificato dal comune, è presentato dal legale rappresentante della società, sotto la sua personale responsabilità, corredato da una dichiarazione resa da un tecnico competente iscritto negli appositi albi professionali. In tal caso l'erogazione dei contributi ha luogo dietro prestazione ai comuni o loro consorzi di una idonea garanzia per il completamento della parte dell'opera non coperta dai contributi.

In attesa del definitivo utilizzo dei mezzi finanziari acquisiti e da acquisire dal Fondo europeo di sviluppo regionale sull'adduttore principale e le bretelle economicamente forti di cui al numero 8 della delibera del CIPE del 27 febbraio 1981, detti mezzi finanziari sono messi a disposizione della Cassa depositi e prestiti per il loro temporaneo impiego allo scopo di accelerare la realizzazione delle opere previste dal presente articolo, ivi compresi gli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche.

Il Ministro del tesoro, anche in deroga all'articolo 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, stabilisce con propri decreti le modalità per la messa a disposizione dei predetti mezzi finanziari presso la Cassa depositi e prestiti, nonché i criteri, le misure e le modalità per la concessione delle citate anticipazioni e per il loro reintegro a valere sui contributi di cui al precedente comma.

La Cassa depositi e prestiti può affidare con apposite convenzioni ad istituti ed aziende di credito l'istruttoria delle domande di erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo ».

Art. 12.

Per l'anno 1982 è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno un fondo perequativo per la finanza locale, con una dotazione di lire 200 miliardi, destinato ai comuni con popolazione sino a ventimila abitanti, la cui spesa corrente pro capite *per l'anno 1980 sia inferiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 11-bis.*

Ai fini di cui al comma precedente, dalla spesa corrente desunta dal certificato finanziario allegato al bilancio 1980 sono detratte:

1) *per i comuni aventi spese consortili, le quote consortili previste nel titolo terzo dell'entrata del bilancio 1980, previa comunicazione del loro ammontare al Ministero dell'interno da farsi, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 31 gennaio 1982, con attestazione a firma del sindaco e del segretario;*

2) *per i comuni terremotati, il trenta per cento della spesa corrente;*

3) *per i comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani con popolazione fino a cinquemila abitanti, il dieci per cento della spesa corrente.*

Le erogazioni a carico del fondo devono essere contenute entro i limiti dell'ammontare del fondo medesimo, la cui ripartizione a favore dei comuni aventi diritto viene fatta ad iniziare da quelli che si trovano più lontani rispetto alla spesa corrente pro capite *come sopra determinata, previa detrazione delle somme attribuite a titolo perequativo a ciascun comune nel 1981, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153.*

Ad avvenuta comunicazione degli importi spettanti, i comuni effettuano le conseguenti variazioni di bilancio, in eccedenza ai limiti fissati all'articolo 4-bis.

I comuni devono utilizzare le somme assegnate prioritariamente per l'attivazione di nuovi servizi o per il potenziamento dei servizi esistenti.

Il Ministero dell'interno provvede a comunicare la ripartizione entro il 30 giugno 1982.

Art. 13.

I trasferimenti statali e i contributi a pareggio dei bilanci comunali e provinciali 1981 di cui agli articoli 13, quarto comma, 14, ultimo comma, 15, secondo comma, 19, secondo, quarto e sesto comma, 24 e 26-*bis*, ultimo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, vengono corrisposti dal Ministero dell'interno con riduzione *del sessanta per cento dell'avanzo di gestione della competenza* 1981.

Gli avanzi di gestione 1981 devono essere notificati al Ministero dell'interno entro il 31 maggio 1982.

Le province e i comuni con popolazione superiore a ottomila abitanti sono tenuti a trasmettere i propri conti consuntivi alla Corte dei conti entro trenta giorni dall'avvenuto esame degli stessi da parte degli organi regionali di controllo. Essi sono tenuti altresì a trasmettere alla Corte le relazioni dei revisori nominati dal consiglio comunale e ogni altro documento e informazione che questa richieda.

Entro il 31 luglio la Corte, in apposita sezione, comunica ai Presidenti delle Camere l'elenco dei conti consuntivi pervenuti, il piano delle rilevazioni che si propone di compiere e i criteri ai quali intende attenersi nell'esame dei conti medesimi. In ogni caso la Corte esamina la gestione finanziaria degli enti che hanno registrato il maggior aumento della spesa negli ultimi tre anni e la cui spesa pro capite *è superiore alla media. La Corte può chiedere dati ed elementi di informazione ai competenti Ministeri.*

La Corte riferisce annualmente al Parlamento, entro il 31 maggio, i risultati dell'esame compiuto sulla gestione finanziaria e sul buon andamento dell'azione amministrativa degli enti.

Al fine di costituire la sezione prevista al quarto comma, le dotazioni organiche del personale di magistratura relative alle qualifiche inferiori a presidente di sezione, rese cumulative in un'unica dotazione organica, sono aumentate di venti unità. La dotazione organica per la qualifica di presidente di sezione è aumentata di una unità. I posti di consigliere non riservati ai primi referendari della Corte dei conti restano fissati nella metà dei consiglieri di cui alla dotazione organica prevista dalla tabella B *allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345.*

Art. 14.

Il sessanta per cento degli interessi attivi maturati al 31 dicembre 1981 sulle giacenze nelle contabilità speciali intestate ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, e dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, sono versati ad appositi conti correnti denominati rispettivamente «Ministero dell'interno-Fondo perequativo dei bilanci comunali per l'anno 1982» e «Ministero dell'interno-Fondo perequativo dei bilanci provinciali per l'anno 1982».

In deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, gli interessi attivi maturati sulle somme rimaste da somministrare sui mutui concessi ai comuni e alle province dalla Cassa depositi e prestiti vengono versati *sui conti correnti* di cui al precedente comma.

Ai predetti conti correnti viene versata, altresì, dal Ministero dell'interno, entro il 30 settembre 1982, la quota parte dei trasferimenti statali e dei contributi a pareggio dei bilanci comunali e provinciali 1981 non attribuiti ai comuni e alle province in applicazione *del primo comma* del precedente articolo 13.

Le somme relative al pagamento degli interessi vincolati a norma del primo comma sono progressivamente rimborsate ai comuni e alle province aventi diritto mediante la utilizzazione degli introiti di cui al comma precedente.

Art. 15.

Le disponibilità *dei conti correnti* di cui al precedente articolo 14 vengono ripartite dal Ministero dell'interno secondo i criteri di cui all'articolo 12 tra i comuni con popolazione da 20.000 abitanti a 99.999 abitanti *e tra le province.*

Le relative somme vengono accreditate alle rispettive contabilità speciali aperte presso le tesorerie dello Stato.

Art. 16.

I comuni sono tenuti ad evidenziare con particolari annotazioni gli stanziamenti di bilancio relativi all'acquisizione, urbanizzazione, alienazione e concessione in diritto di superficie di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457.

Il prezzo di alienazione o di concessione in diritto di superficie delle aree e dei fabbricati, di cui al comma precedente, deve essere determinato in misura tale da coprire le spese di acquisto, gli oneri finanziari, gli oneri per le opere di urbanizzazione eseguite o da eseguire, ad eccezione di quelli che la legislazione vigente pone a carico delle amministrazioni comunali.

Alle operazioni di indebitamento a breve e a lungo termine eventualmente occorrenti per il finanziamento delle operazioni di cui al primo comma non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e dell'articolo 6, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 17.

E' data facoltà ai comuni di istituire, per le utenze ubicate sul proprio territorio, una addizionale sul consumo, nell'anno 1982, dell'energia elettrica nelle seguenti misure:

a) lire dieci per ogni kWh di energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, con esclusione delle forniture effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente limitatamente al primo scaglione mensile di consumo, quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi;

b) lire cinque per ogni kWh di energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, limitatamente alle forniture con potenza impegnata fino a 500 kW.

L'addizionale è liquidata e riscossa con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica ed è versata direttamente ai comuni.

Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica si estendono alla addizionale di cui al primo comma.

Le deliberazioni istitutive della addizionale sono immediatamente esecutive. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 marzo 1982. Le deliberazioni comunicate entro il 1° febbraio 1982 hanno effetto sui consumi verificatisi dal 1° gennaio 1982 e quelle comunicate successivamente si applicano ai consumi verificatisi dal 1° aprile 1982.

L'addizionale può essere istituita per entrambe le categorie di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, ovvero per la sola categoria di cui alla lettera *a)*.

Art. 18.

Le tasse sulle concessioni comunali, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate nel modo seguente:

del trenta per cento, quelle di cui ai numeri d'ordine 1, 2, 13, 16 e 18 della tariffa contenuta nel decreto del Ministro delle finanze del 29 novembre 1978;

del cinquanta per cento, quelle di cui ai numeri d'ordine 3, 4, 5, 15, 17, 20 e 25 della tariffa medesima;

del cento per cento, quelle di cui ai numeri d'ordine 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 22, 23 e 24 della tariffa predetta.

I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille lire superiori.

Gli aumenti suddetti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento, stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modifiche, scade successivamente al 30 dicembre 1981.

Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente il numero d'ordine 21 della suindicata tariffa è sostituito dal seguente:

Numero d'ordine	Indicazione degli atti e provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni comunali	Ammontare della tassa	*Note*
21	Autorizzazione comunale per l'apertura degli esercizi di vendita al minuto, ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modifiche:		La tassa annuale deve essere assolta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce
	a) con superficie di vendita fino a 200 *metri quadrati*:		
	tassa di rilascio . .	200.000	
	tassa annuale . .	100.000	
	b) con superficie di vendita *superiore a* 200 *e* fino a 1.500 metri quadrati:		
	tassa di rilascio .	400.000	
	tassa annuale .	200.000	
	c) con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati:		
	tassa di rilascio .	800.000	
	tassa annuale .	400.000	

Gli aumenti di cui ai commi precedenti, relativi alle tasse il cui termine ultimo di pagamento scade nel periodo dal 31 dicembre 1981 al 31 gennaio 1982, possono essere versati senza applicazione di sanzioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 19.

Per l'anno 1982 è istituita una addizionale nella misura del 30 per cento ai seguenti tributi:

1) imposte comunali sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni;

2) tasse di occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni.

L'addizionale è devoluta ai comuni ed alle province e da questi riscossa con le stesse modalità dei relativi tributi.

Sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'addizionale, non riscosse direttamente dai comuni e dalle province, è applicato a favore dei concessionari ed appaltatori l'aggio in misura fissa del quattro per cento in deroga alle condizioni del contratto, sia esso ad aggio o a canone fisso.

Per i comuni delle due ultime classi in cui il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità è affidato in concessione a canone fisso, il canone è maggiorato per l'anno 1982 nella misura del 40 per cento. Nei predetti comuni l'addizionale di cui al primo comma è riscossa dai concessionari con l'obbligo di conguagliare a fine esercizio gli importi introitati a tale titolo con la maggiorazione del canone, detratto l'aggio di propria spettanza.

In caso di disaccordo sulle modalità del conguaglio, la relativa controversia sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito in legge 9 aprile 1931, n. 460.

Le addizionali di cui al primo comma, dovute nel periodo dal 1° al 31 gennaio 1982, possono essere versate dai contribuenti senza applicazione di sanzioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 20.

Per l'anno 1982 i comuni singoli o consorziati devono deliberare, entro il 31 marzo 1982, aumenti della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in misura tale che il gettito complessivo del tributo sia pari al costo del relativo servizio per lo stesso anno. Gli aumenti delle tariffe in vigore per l'anno 1981 non possono essere inferiori al sedici per cento od alla minore entità sufficiente al raggiungimento del detto pareggio. Gli aumenti medesimi non possono comunque eccedere la misura dei cinquanta per cento. Qualora essa non sia sufficiente ad assicurare la copertura del cinquanta per cento del costo complessivo, deve essere maggiorata in modo da realizzare tale obiettivo.

Con decorrenza dall'anno 1982 la istituzione della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni è resa obbligatoria per tutti i comuni che abbiano istituito il relativo servizio.

I comuni che istituiscano per la prima volta la tassa devono deliberare le tariffe per l'anno 1982 entro il 31 marzo 1982. Esse devono tendere verso il conseguimento del detto equilibrio tra costi e ricavi e, comunque, devono assicurare la copertura di *almeno il* 30 *per cento* del costo complessivo del servizio.

Nei comuni di cui al precedente comma la denuncia da parte dei contribuenti per l'anno 1982 deve essere presentata entro il 31 luglio 1982.

Nelle deliberazioni previste dal primo e terzo comma devono essere indicati i costi complessivi del servizio in relazione ai quali gli aumenti e le tariffe sono determinati, nonché il gettito della tassa previsto per l'anno 1982.

Art. 21.

Con deliberazione da adottare entro il 31 marzo 1982 i comuni hanno facoltà di disporre che coloro i quali presentino entro il 30 giugno 1982 la denuncia per il 1982 ai fini della applicazione della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni non incorrano nelle sanzioni per omessa denuncia, previste dal testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni, oppure incorrano in sanzioni ridotte.

Con la stessa deliberazione i comuni possono disporre che i contribuenti di cui al comma precedente, ai quali non sia stato ancora notificato alcun atto di accertamento alla data di adozione della deliberazione, non siano assoggettati alla suindicata tassa per il periodo antecedente al 1982 o per una parte del periodo stesso.

Art. 22.

Per l'anno 1982 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

In ogni caso le entrate di competenza per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili devono essere previste con un incremento pari al sedici per cento rispetto alle entrate definitivamente previste nel 1981. *Qualora alla fine dell'esercizio gli accertamenti per la suddetta imposta risultino inferiori alle previsioni e la differenza non sia compensata da maggiori accertamenti di altri tributi, essa è corrisposta dallo Stato. Ove gli accertamenti risultino superiori alle previsioni, l'intera maggiore entrata viene portata in riduzione dei trasferimenti statali previsti dal presente decreto.*

Art. 23.

Ai fini del finanziamento della costruzione e ampliamento delle ferrovie metropolitane per l'esercizio 1982, *anche in deroga alle vigenti disposizioni, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni di Milano, Torino, Roma, Genova e Napoli per un importo complessivo di* 65 *miliardi di lire, attingendo al fondo di cui all'articolo* 11.

Con successivo provvedimento:

a) *saranno attribuiti agli stessi comuni, e ripartiti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, finanziamenti a fondo perduto per un ulteriore importo complessivo di* 65 *miliardi di lire;*

b) *sarà stabilito che a valere dal* 1° *gennaio* 1983 *i comuni di Milano, Genova, Torino e Roma applicheranno addizionali straordinarie sui propri tributi locali in misura tale da consentire un gettito annuo pari al contributo a fondo perduto dello Stato.*

Art. 24.

La tariffa del canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili, di cui all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata, a decorrere dal 1° gennaio 1982, a lire trenta per la parte relativa al servizio di fognatura ed a lire trenta per la parte relativa al servizio di depurazione.

In deroga a quanto disposto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 17-bis *della legge* 10 *maggio* 1976, n. 319, *e successive modificazioni e integrazioni, le regioni e gli enti gestori del servizio possono adottare i provvedimenti di competenza per l'anno* 1982, *rispettivamente, entro il* 30 *giugno ed il* 30 *settembre dello stesso anno.*

Art. 25.

I diritti previsti dagli articoli 190, 191, 192 e 194 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni, *sono aumentati di nove volte.*

Il primo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551, e successive modificazioni, è così modificato:

« La tariffa per il rilascio degli atti di urgenza è fissata *in L.* 500 ».

Il secondo comma dello stesso articolo 2 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551, è soppresso.

Le tasse di ammissione ai concorsi per gli impieghi presso i comuni, le province, loro consorzi ed aziende, stabilite dall'articolo 1 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2361, sono elevate a L. 5.000.

E' parimenti elevata a L. 5.000 la tassa di concorso di cui all'art. 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

I diritti di segreteria indicati nella tabella *D* allegata alla predetta legge n. 604 del 1962 sono così modificati:

1) le tariffe previste ai numeri 1), 2), 3), 5), 6), 7) e 8) sono aumentate di dieci volte;

2) il numero 4) è così sostituito:

« sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1) è dovuta:

sulle prime L. 100.000	L.	5.000
sull'importo eccedente le lire centomila e sino a lire 2 milioni	»	1,00%
sull'importo eccedente le lire 2 milioni e sino a lire 10 milioni	»	0,50%
sull'importo eccedente le lire 10 milioni e sino a lire 60 milioni	»	0,30%
sull'importo eccedente le lire 60 milioni e sino a lire 300 milioni	»	0,20%
sull'importo eccedente le lire 300 milioni e sino a lire 1 miliardo	»	0,10%
sugli importi eccedenti le lire 1 miliardo e senza limite di valore	»	0,05% »;

3) il diritto di scritturazione per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, previsto dalla norma speciale n. 4, allegata alla predetta tabella *D* di cui alla citata legge n. 604 del 1962, è elevato a L. 1.000;

4) il diritto fisso da esigere dai comuni, oltre il diritto di segreteria di cui alla predetta tabella *D*, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta di identità, è stabilito in L. 500.

Le percentuali del 70% e del 30% previste dal secondo comma dell'articolo 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono modificate rispettivamente in 90% e 10%.

Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 1982.

Art. 25-*bis*.

Le disposizioni di cui agli articoli 17, 19, 20 *e* 22 *non si applicano per i comuni disastrati per effetto del sisma del novembre* 1980, *individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del* 30 *aprile* 1981.

Per i comuni indicati nel comma precedente le disposizioni di cui agli articoli 3, 24, *primo comma, e* 25 *non si applicano limitatamente all'anno* 1982.

Per i comuni gravemente danneggiati dal sisma del novembre 1980, *individuati dall'articolo* 2 *del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del* 22 *maggio* 1981, *non si applicano le disposizioni di cui all'articolo* 20 *e, limitatamente all'anno* 1982, *quelle di cui agli articoli* 3, 24, *primo comma, e* 25.

Art. 26.

I prelevamenti che le regioni a statuto ordinario possono effettuare dai conti correnti a loro intestati presso la tesoreria centrale dello Stato non possono registrare un aumento superiore al 16 per cento rispetto ai prelevamenti complessivamente effettuati da ciascuna regio-

ne nel periodo 1° ottobre 1980-30 settembre 1981, fatte salve le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Per comprovate indilazionabili esigenze di singole regioni, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli affari regionali, può elevare, con propri decreti, il predetto limite del 16 per cento.

Art. 27.

In attuazione di quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, l'ammontare del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto è provvisoriamente determinato per l'anno 1982 in lire 2.900 miliardi, di cui:

a) lire 500 miliardi, quale valutazione delle somme corrisposte nel 1981 dalle regioni alle aziende di trasporto;

b) lire 2.000 miliardi, quale valutazione delle somme corrisposte nel 1981 dai comuni e dalle province alle aziende di trasporto;

c) lire 400 miliardi, in relazione all'applicazione agli importi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) dell'aumento del 16 per cento, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, terzo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151.

L'importo di cui alla lettera a) *del comma precedente è finanziato mediante corrispondenti riduzioni da apportare, per le regioni a statuto ordinario, in sede di erogazione delle somme loro spettanti ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e, per le regioni a statuto speciale, in sede di erogazione delle somme loro spettanti ai sensi dell'articolo 9 della stessa legge.* Per i comuni e le province l'importo di cui alla lettera *b*) del precedente comma è finanziato mediante le riduzioni concernenti le perdite e i contributi delle aziende di trasporto di cui al primo comma, lettera *a*), dell'articolo 5 del presente decreto e mediante il versamento al Fondo dell'importo corrispondente alle erogazioni spettanti agli enti locali ai sensi del quarto comma dell'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153.

L'importo di cui alla lettera *c*) del precedente primo comma è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1982. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad incrementare, con propri decreti, lo stanziamento del predetto capitolo di spesa, contestualmente ed in misura corrispondente alle riduzioni da apportare in bilancio ai sensi del precedente comma.

Art. 27-*bis*

Per i contributi erogati dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni nonché dai loro consorzi e associazioni e dalle comunità montane a favore di aziende esercenti i pubblici servizi di trasporto di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, per la copertura dei relativi disavanzi non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 28, secondo comma, e 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 27-*ter*.

In attesa dell'emanazione della normativa regionale di attuazione dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, concernente i principi e le procedure per la determinazione dei contributi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge medesima, le regioni sono autorizzate ad erogare, con atto della giunta regionale, acconti bimestrali a favore delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi sopramenzionati.

Detti acconti sono determinati in ragione di un importo comunque non superiore ad un sesto delle integrazioni di bilancio e contributi di gestione disposti dai comuni e dalle province per l'esercizio 1981, nonché delle erogazioni regionali corrisposte allo stesso titolo per l'anno 1981.

Le erogazioni di cui ai commi precedenti non vengono computate agli effetti di quanto previsto dall'articolo 26.

Art. 27-*quater*.

Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, è sostituito dal seguente:

« Per il 1983 e per gli anni successivi la variazione del fondo sarà determinata, con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, anche in relazione all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale sulla situazione economica del Paese ».

E' soppresso il quarto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 27-*quinquies*.

Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari relativo alla perdita di gestione prevista per l'anno 1982 è determinato sulla base della perdita presunta dell'esercizio 1981, tenendo conto dei provvedimenti programmati per l'anno 1981 per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari.

A fronte del contributo di cui al comma precedente, gli enti proprietari sono autorizzati ad assumere un mutuo, a norma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 27-*sexies*.

Nella determinazione delle tariffe degli acquedotti degli enti locali, gestiti in economia o mediante azienda speciale, si deve tener conto dei costi previsti nei bilanci regolarmente approvati dai rispettivi consigli e dall'organo regionale di controllo.

I comitati provinciali prezzi sono tenuti a pronunciarsi sulle domande di revisione delle tariffe entro trenta giorni dal ricevimento.

Decorso il termine suindicato senza che il comitato provinciale prezzi si sia pronunciato, la revisione stessa si intende accordata nella misura richiesta. La procedura sopra fissata si applica per le revisioni tariffarie che non superano il limite del venti per cento ed è estesa agli acquedotti in concessione privata.

Art. 27-*septies.*

Le aziende in pareggio delle regioni, delle province, dei comuni, singole o consorziate, anche aventi autonoma personalità giuridica, istituite per la gestione dei servizi di pubblica utilità, possono contrarre, previa formale deliberazione dei suddetti enti territoriali o loro consorzi e subordinatamente alle prescritte autorizzazioni, prestiti obbligazionari con garanzia reale sul patrimonio loro assegnato.

Art. 27-*octies.*

L'espressione « successive variazioni esecutive a norma di legge », di cui ai commi primo e quarto dell'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, deve intendersi comprensiva di tutte le variazioni apportate ai bilanci di previsione delle aziende, consorzi e servizi di trasporto, e recepite nei bilanci consuntivi degli enti proprietari approvati dai competenti organi regionali di controllo.

Gli enti locali interessati sono autorizzati, in via eccezionale e limitatamente alle voci concernenti i contributi e le perdite dei servizi di trasporto pubblico, ad apportare le relative variazioni del certificato finanziario allegato al bilancio 1981 entro il termine perentorio del 30 aprile 1982.

Art. 27-*nonies.*

A partire dall'esercizio 1982, il conto consuntivo delle aziende pubbliche locali è sottoposto all'esame di un collegio di revisori dei conti nominato dal consiglio dell'ente locale e composto di tre membri scelti fra gli iscritti agli ordini professionali provinciali dei dottori commercialisti e ragionieri e tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa.

Il collegio elegge nel proprio seno un presidente.

I revisori dei conti possono essere invitati alle sedute della commissione amministratrice dell'azienda senza diritto di voto.

Al collegio dei revisori spetta di vigilare sulla regolarità contabile ed in generale sulla gestione economico-finanziaria dell'azienda, nonché di attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili, redigendo apposita relazione nella quale siano evidenziate le corrette valutazioni di bilancio ed in particolare degli ammortamenti, accantonamenti, ratei e risconti.

Nelle aziende pubbliche locali con almeno cento dipendenti o con un volume di ricavi superiore a 5 miliardi di lire, il collegio, affiancato da tre esperti del settore, o da certificatori o da una società di certificazione, scelti dall'ente proprietario, oltre ad esercitare le funzioni di cui ai commi precedenti, ogni triennio redige una relazione per il consiglio dell'ente locale, in cui sono quantificati in termini economici i dati della gestione aziendale e le possibili soglie ottimali di rendimento, in riferimento a parametri nazionali elaborati dalle associazioni nazionali di categoria.

Art. 28.

Fino al 31 dicembre 1982 l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.

Per l'anno 1982 alla regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

Art. 29.

Alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-80, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1982, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1981 ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153.

Art. 30.

Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1982 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il termine di cui all'articolo 16 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 638 è prorogato al 31 dicembre 1982 per le camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno, cura e turismo: le relative delegazioni possono essere utilizzate esclusivamente per mutui destinati ad investimenti.

Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1982. Per il 1982 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1981 ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153.

Art. 31.

Per l'anno 1982 le somme di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano sono determinate, ove le quote dei tributi erano fisse, in misura pari a quelle previste dall'articolo 35 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153; ove tali quote erano invece variabili, l'ammontare sarà determinato per la regione Sardegna con le modalità previste dalla seconda parte del primo comma dell'articolo 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e per le province autonome di Trento e Bolzano in conformità di quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Qualora il complesso delle entrate degli enti di cui al precedente comma per somme sostitutive di tributi soppressi, per quote fisse e per quote variabili di tributi erariali non raggiunga nell'anno 1982 l'importo at-

tributo per l'anno 1981, incrementato del 16 per cento, detto importo è assicurato mediante adeguato aumento delle somme sostitutive di tributi soppressi.

Art. 32.

Per l'anno 1982 le somme di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono determinate in misura pari a quelle previste dall'articolo 36 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153.

Art. 33.

Per l'anno 1982 le somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio ammontano complessivamente a 232 miliardi di lire.

La predetta somma è così ripartita fra le camere di commercio: il 15 per cento in quote uguali e l'85 per cento in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Le tariffe, in base alle quali le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura riscuotono i diritti di segreteria, previsti dall'articolo 37 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, si applicano anche per gli atti rilasciati dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 34.

A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, società di persone, società cooperative, consorzi: L. 20.000; società con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: L. 30.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a un miliardo: *lire 40.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 1 miliardo a 10 miliardi: lire 50.000, con un aumento di lire 10.000 per ogni 10 miliardi di capitale in più, o frazione di 10 miliardi.*

Nel caso che la ditta abbia più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche in province diverse da quella della sede principale, è inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale; i versamenti dovranno essere effettuati entro trenta giorni dal termine indicato nei bollettini stessi.

Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti si farà luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, applicando una sovratassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni.

Art. 35.

I diritti fissi per atto da pubblicare nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, di cui all'articolo 1, comma primo, della legge 19 luglio 1971, n. 555, sono stabiliti nelle misure appresso indicate:

a) atti di società non quotate in borsa, L. 20.000;

b) atti di società con azioni quotate in borsa, lire 150.000.

Tali diritti fissi sono dovuti anche dalle imprese di assicurazione soggette alla disciplina del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

La tassa per il rilascio di certificati attestanti la inserzione di atti nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, prevista dall'articolo 2, comma primo, della legge 19 luglio 1971, n. 555, è elevata a L. 5.000.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione per ciascun atto da pubblicare nei fascicoli regionali del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata riscuotono un diritto fisso secondo le seguenti misure:

a) atti costitutivi e statuti . . . . L. 50.000

b) bilanci . . . . » 40.000

c) altri atti . . . . » 20.000

E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 12 aprile 1973, n. 256.

Art. 36.

Per l'anno 1982 è autorizzata la spesa di lire 120 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

Il predetto importo è parzialmente destinato alle spese di gestione delle comunità montane da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica mediante assegnazione a ciascuna comunità montana dell'importo di lire trenta milioni, oltre a L. 1.000 per abitante residente nel territorio montano della comunità.

Art. 36-*bis*.

Ai comuni terremotati della Basilicata e della Campania dichiarati disastrati non si applica il divieto di contrarre mutui di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, qualora gli eventi sismici abbiano provocato la distruzione totale o parziale degli atti contabili.

In deroga a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, la quarta trimestralità dei trasferimenti statali per l'anno 1981 spettanti ai comuni di cui al primo comma può essere erogata anche in pendenza della deliberazione del conto consuntivo 1979.

Il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, all'emanazione delle norme occorrenti per la presentazione dei rendiconti sostitutivi.

Art. 36-*ter*.

Agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 5, 5-bis e 12 del presente decreto sono considerati terremotati i comuni della Sicilia individuati con i decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1968, n. 963, e 7 febbraio 1969, n. 210, e con l'articolo 15 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1971, n. 491, e con l'articolo 11-ter *del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1973, n. 94, i comuni colpiti dal terremoto del 1979 di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1979, nonché i comuni del Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del 1976 ed i comuni della Basilicata, della Campania e della Puglia colpiti dal terremoto del novembre 1980.*

Art. 36-*quater*.

Ai componenti la commissione istituita dal Ministero dell'interno per la rilevazione del livello dei pubblici servizi locali e per la ricerca dei parametri obiettivi per la distribuzione delle risorse, di cui all'articolo 39 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, compete il trattamento economico attribuito ai componenti la commissione centrale per la finanza locale. L'onere grava sul fondo di cui allo stesso articolo 39.

Art. 36-*quinquies*.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 21, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, in sede di prima applicazione dell'istituto della perenzione amministrativa, per anno in cui l'impegno si è perfezionato va inteso l'esercizio finanziario in cui, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, è stata operata la verifica straordinaria dei residui.

Art. 36-*sexies*.

Per i comuni e le province che hanno in corso, congiuntamente alla formazione del conto consuntivo 1980, la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi prescritta dall'articolo 29 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, il divieto alla contrazione di nuovi mutui stabilito dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, rimane sospeso fino al 31 ottobre 1982. Il termine previsto dal quinto comma del medesimo articolo 29 è parimenti prorogato al 31 ottobre 1982.

Art. 36-*septies*.

I comuni del Mezzogiorno hanno diritto alle agevolazioni che sono previste, nel presente decreto, per i comuni la cui spesa corrente pro capite *è inferiore alla media nazionale calcolata ai sensi dell'articolo* 11-bis, *salvo per quanto riguarda la destinazione degli avanzi di amministrazione.*

Art. 36-*octies*.

Il tasso di interesse per il calcolo delle annualità di contributo sulla spesa di costruzione dei serbatoi artificiali di cui agli articoli 73 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, deve essere uguale al saggio ufficiale di sconto vigente alla data di concessione del contributo, aumentato di non più di un punto.

Per i contributi già concessi a partire dal 1° gennaio 1980 è ammessa la riliquidazione delle annualità di contributo al tasso di interesse fissato dal precedente comma.

Art. 37.

In attesa della definizione legislativa del provvedimento recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982), l'autorizzazione di spesa di cui ai precedenti articoli 5 e 6 resta limitata all'importo indicato al secondo comma del predetto articolo 6; l'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 27, lettere *b*) e *c*), resta limitata, rispettivamente, a lire 500 miliardi ed a lire 100 miliardi.

« All'onere derivante dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 13, valutato in lire 600 milioni per il 1982, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « semplificazione dei controlli da parte della Corte dei conti ».

All'ulteriore onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 28 del presente decreto, nonché con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, recante disposizioni fiscali urgenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 38.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(1244)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Pavia alla facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1982 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di analisi matematica seconda della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia con il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1933, è attribuito, unitamente al titolare dott. Paolo Boieri alla cattedra di stessa denominazione della facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1982, registro n. 26, foglio n. 233.

(1236)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 46

Corso dei cambi dell'8 marzo 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	1262,55	1262,55	1262,45	1262,55	1262,50	1261,50	1262,45	1262,55	1262,55	1262,55
Dollaro canadese	1041,80	1041,80	1042 —	1041,80	1041 —	1041,75	1042 —	1041,80	1041,80	1041,80
Marco germanico . . .	539,90	539,90	540,25	539,90	539,75	539,85	540 —	539,90	539,90	539,90
Fiorino olandese . . .	492,72	492,72	493 —	492,72	492,50	492,70	492,60	492,72	492,72	492,70
Franco belga	29,268	29,268	29,25	29,268	29,25	29,25	29,26	29,268	29,268	29,25
Franco francese . . .	210,72	210,72	211 —	210,72	210,75	210,70	210,67	210,72	210,72	210,70
Lira sterlina . .	2307,55	2307,55	2312 —	2307,55	2308 —	2307,50	2307,75	2307,55	2307,55	2307,55
Lira irlandese	1904,90	1904,90	1905 —	1904,90	1903 —	—	1901 —	1904,90	1904,90	—
Corona danese . . .	160,43	160,43	160,50	160,43	160,40	160,40	160,50	160,43	160,43	160,45
Corona norvegese . .	212,44	212,44	212,45	212,44	212,50	212,45	212,70	212,44	212,44	212,45
Corona svedese	219,97	219,97	220,10	219,97	219,80	219,95	220,20	219,97	219,97	220 —
Franco svizzero	685,32	685,32	686 —	685,32	685,50	685,30	685,70	685,32	685,32	685,30
Scellino austriaco	76,888	76,888	76,90	76,888	76,90	76,85	76,80	76,888	76,888	76,85
Escudo portoghese . . .	18,34	18,34	18,30	18,34	18,36	18,35	18,50	18,34	18,34	18,35
Peseta spagnola	12,275	12,275	12,3050	12,275	12,28	12,25	12,33	12,275	12,275	12,27
Yen giapponese .	5,395	5,395	5,4075	5,395	5,40	5,30	5,39	5,395	5,395	5,39
E.C.U.	1303,97	1303,97	—	1303,97	1305 —	—	1303,97	1303,97	1303,97	—

Media dei titoli dell'8 marzo 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	37,150
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	94,850
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	89,350
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	83,425
» 6 % » » 1970-85 . . .	76,675
» 6 % » » 1971-86 . . .	75,600
» 6 % » » 1972-87 . . .	76,100
» 9 % » » 1975-90 . .	75 —
» 9 % » » 1976-91 . . .	69,775
» 10 % » » 1977-92 . . .	77,200
» 12 % (Beni Esteri 1980)	61,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	61 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	87,775
» » » Ind. 1- 5-1979/82 . .	99,800
» » » » 1- 5-1980/82 .	99,600
» » » » 1- 6-1980/82 . .	99,825
» » » » 1- 7-1979/82 . .	99,800
» » » » 1- 7-1980/82 . .	99,775
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1980/82 .	99,775
» » » » 1-10-1979/82 .	99,900
» » » » 1-10-1980/82 .	99,825
» » » » 1-12-1980/82 .	99,775
» » » » 1- 1-1980/83 .	99,975
» » » » 1-10-1980/83 .	99,400
» » » » 1- 9-1981/83 .	99,325
» » » » 1- 3-1981/84 .	98,925
» » » » 1- 4-1981/84 .	99,100
» » » » 1- 6-1981/84 .	99,025
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	99,150
» » Pol. 12 % 1- 4-1982 . . .	99,425
» » » 15 % 1- 1-1983	97,025
» » » 18 % 1- 7-1983	99,750
» » » 12 % 1-10-1983 . .	89,850
» » » 12 % 1- 1-1984	88,450
» » » 12 % 1- 4-1984 . .	87,100
» » » 12 % 1-10-1984	85,225
» » Nov. 12 % 1-10-1987 . . .	80,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 marzo 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1262,50
Dollaro canadese	1041,90
Marco germanico	539,95
Fiorino olandese	492,66
Franco belga	29,264
Franco francese	210,695
Lira sterlina	2307,65
Lira irlandese	1902,95
Corona danese	160,465
Corona norvegese	212,57
Corona svedese	220,085
Franco svizzero	685,51
Scellino austriaco	76,831
Escudo portoghese	18,42
Peseta spagnola	12,302
Yen giapponese	5,392
E.C.U.	1303,97

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezione maglieria esterna e intimo uomo-donna nel comune di Bitonto (Bari) è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. S.I.L.T.I. - Società italiana lavorazioni tintoria industriale, in liquidazione, di Bari, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1982, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali esercenti la produzione di componenti di prodotti elettrici in provincia di Lucca il periodo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da imprese industriali esercenti la produzione di compenenti di prodotti elettrici operanti nella provincia di Lucca è prolungata per un trimestre.

(1246)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Navarrini Marcella ved. Del Piano, in S. Giovanni Valdarno.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 6.706.000 dovuto dalla ditta Navarrini Marcella ved. Del Piano è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1982 con l'applicazione degli interessi di cui allo art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Arezzo è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1237)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla società «Multeco - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», in Bergamo.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 16 febbraio 1982, ha sospeso, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di notifica alla società, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata alla società «Multeco - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», in Bergamo. Tale sospensione deve intendersi come divieto di assunzione di nuovi mandati ed incarichi per il periodo suindicato.

(1128)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Povegliano Veronese

Con decreto interministeriale 10 febbraio 1982, n. 70, è stato disposto il passaggio, dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile denominato ex infrastruttura D.A.T. «Ca' Tezza» situato nel comune di Povegliano Veronese e riportato nel catasto dello stesso comune alla sezione *B* - foglio V - mappale 15b della superficie di mq 410.

(1214)

CONCORSI ED ESAMI

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 5, IN BASSANO DEL GRAPPA

Concorso ad un posto di aiuto psichiatra presso la casa di salute psichiatrica dello stabilimento ospedaliero di Marostica.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto psichiatra presso la casa di salute psichiatrica dello stabilimento ospedaliero di Marostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. presso lo stabilimento ospedaliero di Bassano del Grappa (Vicenza).

(165/S)

FONDAZIONE «CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA» DI S. GIOVANNI ROTONDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente di ematologia;
due posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al regolamento interno e, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme precisate nel bando di concorso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

(164/S)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Concorso ad un posto di assistente di dermatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di dermatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(176/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 20, IN CHIAVENNA

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'U.S.L. in Chiavenna (Sondrio).

(162/S)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 7, IN MONTECATINI TERME

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e quattro posti di assistente addetti all'unità operativa di psichiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa - amministrazione del personale in Pescia (Pistoia).

(163/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 66 del 9 marzo 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ente ospedaliero «Niguarda - Ca' Granda» - Ospedale generale regionale, in Milano: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di capo sala, ostetrica, capo tecnico di radiologia della seconda divisione di radiodiagnostica; riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di tecnico di laboratorio dell'istituto di anatomia ed istologia patologica.

Ospedale San Giovanni di Dio, in Soriano nel Cimino: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere professionale, tecnico di radiologia, ostetrica - Infermeria.

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1981, n. **25**.

Rendiconto generale della regione Molise per l'esercizio finanziario 1980.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 16 *dicembre* 1981)

(*Omissis*).

(1137)

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1981, n. **26**.

Disposizioni di attuazione dell'art. 57, tabella B, della legge regionale 8 maggio 1980, n. 12.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 31 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In sede di concreta applicazione dell'art. 57 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 12 e dell'allegata tabella *B*, al personale inquadrato secondo le norme della legge regionale 31 agosto 1974, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

Ai fini della corrispondenza delle carriere di provenienze alle qualifiche funzionali regionali valgono le qualificazioni formali degli ordinamenti di provenienza, nonché quelle effettuate dalla Regione in sede di applicazione della legge regionale 31 agosto 1974, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni.

Ai fini della individuazione delle qualifiche terminali delle carriera esecutive e di concetto si considerano le qualifiche terminali, anche conseguite in applicazione dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, previste nello sviluppo di carriera degli ordinamenti di provenienza purché la carriera si articoli in almeno tre qualifiche. Ove l'ordinamento di provenienza preveda meno di tre qualifiche, per la equiparazione della posizione di provenienza alle qualifiche terminali, necessita che il dipendente abbia maturato nella carriera di provenienza, alla data dell'8 novembre 1974, almeno otto anni di servizio.

Ai fini dell'attribuzione al personale proveniente da enti diversi dallo Stato delle qualifiche terminali, ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748 — sempreché ne spettano i benefici — nel caso di carriere articolate in numero di qualifiche pari o superiore al numero di quelle delle corrispondenti carriere statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le qualifiche intermedie si ritengono unificate secondo i criteri di fusione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le qualifiche terminali delle carriere diverse dalle direttive si intendono comunque raggiunte da parte del personale che, alla data dell'8 novembre 1974, abbia maturato nella carriera l'anzianità di almeno otto anni di servizio, ridotta ad anni sette per il personale della carriera di concetto appartenente ai ruoli tecnici.

Per le carriere direttive — di qualsiasi provenienza — ai fini della equiparazione alla qualifica di direttore aggiunto di divisione, necessita un'anzianità nella carriera, alla data dell'8 novembre 1974, di anni quattro e mesi sei, ridotti ad anni tre e mesi sei per il personale tecnico.

Le anzianità pregresse maturate all'8 novembre 1974 si determinano secondo i criteri di cui all'art. 89 della legge 31 agosto 1974, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni, con le limitazioni previste dal secondo e terzo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 21 dicembre 1981

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1981, n. **27**.

Interpretazione autentica degli articoli 1 e 2 della legge regionale 3 giugno 1980, n. 25.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 31 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per oneri di carattere straordinario di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale del 3 giugno 1980, n. 25, si intendono tutti quelli sostenuti per l'avviamento della gestione della centrale del latte e corrispondente ai disavanzi di gestione registrati fino al 31 dicembre 1979.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 21 dicembre 1981

d'AIMMO

(1138)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820690)